

Novità fiscali del 29 febbraio 2008: possibile ulteriore proroga sulla scadenza del modello 770/2008 semplificato?? Detrazione Iva sulle auto allineata all'uso aziendale; abrogati i modelli di annotazione separata degli studi di settore...

Pubblicato il 29 febbraio 2008

---

**Indice:**

- 1) Ricorsi lunghi se la notifica non è sicura**
  
- 2) Detrazione Iva sulle auto allineata all'uso aziendale**
  
- 3) Senato: il Milleproroghe è diventato legge: Speranze di ulteriore proroga sulla scadenza del modello 770/2008 semplificato**
  
- 4) ICI su aree edificabili: è sufficiente che il terreno sia previsto come edificabile nel PRG**
  
- 5) Studi di settore: Modelli di annotazione separata abrogati**
  
- 6) Associazioni di professionisti riconosciute in 4 mesi**
  
- 7) Cessione di immobile abitativo del Demanio: Imposte di registro, ipotecarie e catastali solo ordinarie**
  
- 8) Spedizionieri: Conservazione di fatture tramite strumenti elettronici**
  
- 9) Mutui concessi da istituti previdenziali per la rinegoziazione di mutui stipulati per l'acquisto di un'abitazione: Imposta sostitutiva**
  
- 10) Progettazione di segmenti terrestri dei satelliti: Niente IVA**

**(A cura di Vincenzo D'Andò)**

## **1) Ricorsi lunghi se la notifica non è sicura**

Regole più rigide per le modifiche degli atti via posta. Infatti, l'art. 36 del decreto legge mille proroghe prevede che il termine breve (60 giorni) non decorre se il piego non è stato consegnato direttamente al destinatario o se questi dimostra di non avere ricevuto alcunché. Il legislatore, in sostanza recepisce quanto già affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 11105 del 2001).

Positiva, quindi, per il contribuente tale novità.

**(Sergio Trovato in Il Sole 24 Ore del 28/2/2008)**

## **2) Detrazione Iva sulle auto allineata all'uso aziendale**

Le modalità di acquisizione dei veicoli e di erogazione dei benefit ai dipendenti possono modificare il diritto alla detrazione. A stabilirlo è stata la risoluzione n. 6/Dpf del 20 febbraio 2008. In particolare, si conferma il diritto alla detrazione del 100% nel caso si utilizzi il veicolo esclusivamente a fini aziendali. Ciò vale anche nell'ipotesi di messa a disposizione ai dipendenti. Se l'auto viene utilizzata anche a fini privati va emessa una fattura con Iva e l'importo dell'Iva deve corrispondere almeno al valore convenzionale previsto dall'art. 51, comma 4, lettera a) del D.P.R. n. 917/1986.

**(Alessandro Antonelli e Alessandro Mengozzi in Il Sole 24 Ore del 28/2/2008)**

**3) Senato: il Milleproroghe è diventato legge: Speranze di ulteriore proroga sulla scadenza del modello 770/2008 semplificato**

Come è noto, il Senato ha votato il 27/2/2008 il decreto Milleproroghe che è così divenuto Legge.

A parte le numerose novità approvate (si veda l'articolo sulle novità fiscali del 28/2/2008) è stato dato il via ad un pacchetto di ordini del giorno.

In base ad uno di tali ordini del giorno viene prevista la possibilità di posticipare al 31 luglio, per il periodo d'imposta 2007, la presentazione del modello 770 semplificato.

Seguiremo con attenzione la vicenda. Per adesso la proroga è stata disposta dal 31 marzo al 31 maggio 2008.

**(Marco Rogari, in Il Sole 24 Ore del 28/2/2008)**

#### **4) ICI su aree edificabili: è sufficiente che il terreno sia previsto come edificabile nel PRG**

La Consulta ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, D.L. n. 223/2006, ribadendo pertanto che ai fini ICI, è considerata edificabile ogni area che sia classificata come tale dallo strumento urbanistico generale, anche se manca la pianificazione attuativa dello stesso.

**(Corte Costituzionale, Ordinanza 25/2/2008, n. 41)**

#### **5) Studi di settore: Modelli di annotazione separata abrogati**

Il Vice-Ministro dell'Economia Vincenzo Visco ha firmato il decreto sugli **studi di settore** con il quale vengono abrogati, a partire dalle dichiarazioni 2008, i modelli di annotazione separata.

Il provvedimento, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, semplificherà gli adempimenti ai contribuenti che hanno imprese multiattività.

**(Cristina Bartelli, in Italia Oggi del 28/2/2008)**

## **6) Associazioni di professionisti riconosciute in 4 mesi**

E' stato firmato in data 26 febbraio 2008 il decreto Scotti-Bonino, che porterà, a patto che ci siano i requisiti previsti dalla legge, al riconoscimento delle associazioni di professionisti senza ordine in quattro mesi.

**(Ignazio Marino, in Italia Oggi del 28/2/2008)**

## **7) Cessione di immobile abitativo del Demanio: Imposte di registro, ipotecarie e catastali solo ordinarie**

Non si applica il regime agevolativo, ai fini delle imposte indirette, sull'acquisto di un immobile ad uso abitativo di proprietà dello Stato e gestito dall'Agenzia del Demanio.

Un dipendente statale che vuole acquistare il suddetto immobile e, ritenendo che rientri tra quelli di edilizia residenziale pubblica, ha chiesto di sapere se all'atto di compravendita possa estendersi il regime agevolativo di cui all'art. 32 del DPR n. 601/73, che prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, invece, l'atto di compravendita dell'immobile deve essere assoggettato, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, al regime ordinario.

La risposta di cui alla presente no

Infatti, la Suprema Corte (Corte di Cassazione, 28 luglio 1994, n. 7062) ha stabilito che “...le agevolazioni consistenti nell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e nell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, previste dall’articolo 32, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 601, si applicano solo agli atti e ai contratti relativi all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale previsti al titolo 4 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, affidati ad istituti autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale, con esclusione di qualsiasi programma, sia pure introdotto da altro ente pubblico, quale una Regione” (ex plurimis Cassazione del 24 maggio 2005, n. 10950; Cass. 18 febbraio 1999, n. 1341; Cass. 5 giugno 1997, n. 5023).

**(Agenzia delle Entrate, risoluzione del 28/2/2008, n. 66)**

## **8) Spedizionieri: Conservazione di fatture tramite strumenti elettronici**

All’Agenzia delle Entrate é stato posto un quesito posto sugli obblighi di trasmissione e conservazione delle fatture, anche accompagnatorie, e dei D.D.T. a cui sarebbe tenuto il vettore o lo spedizioniere, ossia il soggetto incaricato del trasporto dei beni o della consegna della sola fattura o del documento di trasporto.

Le regole fiscali per il caso di specie sono contenute negli artt. 21 e 39 del D.P.R. n. 633/72, in materia di emissione e conservazione delle fatture, applicabili anche ai documenti di trasporto.

Poiché le fatture e i D.D.T. assolvono la funzione di documentare e certificare le operazioni rilevanti ai fini IVA (effettuate dal cedente/prestatore e dal cessionario/committente) **non esiste, dunque, alcun obbligo specifico a carico del soggetto incaricato del trasporto di conservare le fatture e i D.D.T. relativi ai beni trasportati.**

Pertanto, la suddetta normativa non andrebbe applicata ad un soggetto che é terzo rispetto all’operazione documentata con la fattura o il D.D.T., quale il **vettore o lo spedizioniere.**

Tuttavia, poiché si tratta di prestazioni rese e, quindi, rientranti nell'obbligo generale di "conservazione delle scritture contabili" di cui all'art. 2220 del Codice civile, le suddette copie dei documenti devono essere conservate anche dai soggetti incaricati del trasporto.

In tal caso, qualora si decidesse di trasferirle su supporti informatici, occorre rispettare le disposizioni del decreto ministeriale 23 gennaio 2004.

Ne deriva che l'interessato ha la facoltà di trasferire e conservare su supporti informatici le copie delle fatture, anche accompagnatorie e dei D.D.T., rispettando le procedure di memorizzazione, archiviazione e conservazione descritte nella circolare 6 dicembre 2006, n. 36/E.

Al riguardo, tuttavia, il termine per il perfezionamento del procedimento di conservazione da parte dell'istante per le copie delle fatture e i dei D.D.T. emessi dai propri clienti, o in loro nome e per loro conto da soggetti terzi, non è quello quindicinale previsto per le fatture, ma quello annuale previsto per i restanti documenti rilevanti ai fini fiscali.

In proposito, viene richiamata la citata circolare n. 36/E del 2006 (paragrafo 7.1.2) con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva affermato che i documenti diversi dalle fatture dovessero presentare il requisito della staticità e dell'immodificabilità "...alla data in cui è effettuata l'ultima registrazione del periodo e comunque non oltre il termine per la

presentazione della relativa dichiarazione".

La soluzione adottata nel citato documento di prassi era coerente con il disposto dell'art. 7, comma 4-ter, del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, che consentiva la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici in difetto di trascrizione su supporti cartacei, per gli esercizi per i quali non fossero scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali.

Il richiamato comma 4-ter è stato recentemente modificato dall'articolo 1, comma 161, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), per cui nella versione vigente dispone che: "a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative



dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”.

Lo spostamento del termine per procedere alla stampa dei registri riverbera i propri effetti anche sul termine annuale per il perfezionamento del processo di conservazione dei documenti diversi dalle fatture e, pertanto, sulla base del tenore letterale della richiamata disposizione, anche tale processo potrà concludersi non oltre tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Se, infine, il vettore o lo spedizioniere sono stati incaricati dal mittente di trasmettere tali documenti al destinatario, si possono avvalere di strumenti quali la posta elettronica o altri sistemi informatici di trasmissione delle informazioni.

In proposito con la circolare del 18 ottobre 2005, n. 45/E la scrivente ha chiarito che: “la trasmissione della fattura può essere demandata ad un terzo - outsourcer, sulla base di specifici accordi, intervenuti tra il cedente ed il terzo e, quindi, tra il terzo ed il cessionario; il terzo si impegna a ricevere le fatture per conto del destinatario e, di seguito, a mettere a disposizione di quest’ultimo il documento in formato elettronico o analogico. In tal caso, l’accordo tra le parti alla trasmissione elettronica può essere desunto, indirettamente, dal tipo di incarico conferito da ciascuna delle parti al terzo - outsourcer”.

Naturalmente per la messa a disposizione del destinatario attraverso strumenti elettronici dei documenti ricevuti dal vettore o dallo spedizioniere occorre l’accordo del cedente/prestatore e del cessionario/committente, accordo che non necessita di una specifica forma di manifestazione ma che può essere desunto indirettamente dall’incarico conferito.

**(Agenzia delle Entrate, risoluzione del 28/2/2008, n. 67)**

## **9) Mutui concessi da istituti previdenziali per la rinegoziazione di mutui stipulati per l'acquisto di un'abitazione: Imposta sostitutiva**

Le operazioni di finanziamento effettuate da enti di previdenza obbligatoria nei confronti dei propri iscritti, per estinguere mutui precedentemente contratti per l'acquisto di un immobile a uso abitativo, sono attratte al regime dell'imposta sostitutiva (ai sensi degli artt. 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/73).

Il nuovo mutuo scontrerà, quindi l'aliquota dello 0,25% o del 2%, a seconda che, rispettivamente, per l'immobile ricorrano o meno i requisiti previsti per godere del regime agevolato "prima casa".

**(Agenzia delle Entrate, risoluzione del 28/2/2008, n. 68)**

## **10) Progettazione di segmenti terrestri dei satelliti: Niente IVA**

Non sono imponibili IVA i contratti di progettazione della componente terrestre di un sistema spaziale europeo di osservazione della terra.

Con risoluzione l'Agenzia delle Entrate ha esteso il regime di non imponibilità ai progetti di costruzione del ground segment dei satelliti, che sono considerati parte integrante della componente spaziale in orbita e, poiché si tratta di prestazioni di servizi "relative" ai satelliti, sono esclusi dal campo di applicazione dell'Iva per mancanza del requisito della territorialità.

**(Agenzia delle Entrate, risoluzione del 28/2/2008, n. 69)**

**A cura di Vincenzo D'Andò**

**Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**